



BANDO DIGITAL EXPORT – ANNO 2020

FAQ

ISTRUTTORIA

Per l'ammissibilità e la definizione della graduatoria si applica la procedura valutativa. Tutti i progetti verranno valutati a partire dalla scadenza della presentazione delle domande, fissata al 13 luglio 2020 ore 16.00.

Solo in caso di parità di punteggio per la definizione della graduatoria si ricorrerà al criterio di ordine cronologico di arrivo (PROTOCOLLO IN ENTRATA ASSEGNATO ALLA PROPOSTA).

AVVIO DELLE ATTIVITA', FATTURE E RENDICONTAZIONE

Le attività possono partire dal 01/01/2020 e devono terminare entro il 31/12/2020, così come le relative fatture che devono essere sostenute e pagate (quietanzate) entro la data di presentazione della rendicontazione del progetto (30/01/2021).

SETTORI DI ATTIVITA'

Ai fini del presente bando per essere ammissibili le imprese devono appartenere ai seguenti settori di attività **ATECO 2007**:

- sezione C **attività manifatturiere** divisioni da 10-33;
- sezione J **servizi di informazione e comunicazione** divisione 62 produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;
- sezione M **attività professionali, scientifiche e tecniche** divisioni 71 attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche, 72 ricerca scientifica e sviluppo e 74 attività professionali, scientifiche e tecniche.

I progetti proposti devono essere coerenti con i codici ATECO ammissibili ai fini del bando.

RETI DI IMPRESA

Ai fini del presente bando relativamente alle reti di impresa:

- non sono ammissibili le reti contratto non dotate di soggettività giuridica;
- sono ammissibili le reti soggetto ovvero "Contratti di rete dotati di soggettività giuridica".

Fonti normative:

Decreto legge 5/2009 convertito in legge 33/2009 e modificato con legge 99/2009

Decreto legge 78/2010, convertito in legge 122/2010

Decreto legge 83/2012 convertito in legge 134/2012

Decreto legge 179/2012 convertito in legge 221/2012

Circolare n. 3668/C del 27/02/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico

FATTURATO

Possono presentare domanda di contributo le imprese con un fatturato minimo di 300.000 euro così come desunto dall'ultimo bilancio disponibile.

CALCOLO FATTURATO EXPORT

Per operazioni di vendita diretta dei propri prodotti all'estero si intendono quelle verso il consumatore finale (B2C).

Per operazioni di vendita all'estero si intendono quelle verso un rivenditore/distributore estero o un'azienda straniera che trasforma o utilizza il prodotto (B2B).

Il fatturato export viene calcolato come media del biennio.

Le imprese richiedenti che non hanno almeno due bilanci chiusi e depositati (se tenute) saranno considerate non esportatrici.

BANDO DIGITAL EXPORT – ANNO 2020

IMPRESE ESPORTATRICI ABITUALI, OCCASIONALI E NON ESPORTATRICI

Il bando si svolge **prioritariamente** alle imprese esportatrici abituali ovvero imprese che nell'ultimo biennio, per il quale siano disponibili le informazioni di bilancio, hanno svolto operazioni di vendita all'estero o hanno svolto operazioni di vendita diretta dei propri prodotti all'estero per un valore pari o superiore al 20% del proprio fatturato complessivo, **e le imprese occasionali che hanno svolto operazioni di vendita diretta dei propri prodotti all'estero per un valore inferiore al 20% del proprio fatturato complessivo.**

Si rivolge in via secondaria alle imprese non esportatrici ovvero imprese che nell'ultimo biennio, per il quale siano disponibili le informazioni di bilancio, non hanno svolto operazioni di vendita all'estero.

AZIONI

Il bando non stabilisce vincoli sul numero di azioni per ciascun progetto, non stabilisce azioni obbligatorie e vincolanti.

L'impresa può decidere autonomamente il numero di azioni e la tipologia tra quelle elencate all'art. 2 comma 2.

FORMAZIONE

Il bando non prevede vincoli sui fornitori di servizi, inclusi quelli formativi.

Non stabilisce un numero minimo di ore per il percorso formativo.

Per valutare la qualità dei percorsi formativi saranno acquisiti profili delle società erogatrici o i cv dei relatori, il programma formativo, numero di ore previste e personale coinvolto. Il consulente, libero professionista, che eroga servizi di formazione in tema di internazionalizzazione dovrà dimostrare il possesso di competenze disciplinari pertinenti ed esperienza didattica a supporto delle imprese.

Il bando prevede che la realizzazione delle attività formative avvenga a distanza, ovvero attraverso l'ausilio di supporti/tecnologie digitali.

I **corsi di formazione in tema di digitalizzazione** sono ammessi ai fini del bando solo se finalizzati ad attuare percorsi di rafforzamento della presenza all'estero e/o sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero, pertanto deve essere chiaro nel percorso l'aspetto internazionale e la finalizzazione per l'export. Corsi di **formazione di lingue straniere** non sono eleggibili ai fini del bando.

TEM/DEM

Il TEM e il DEM dovranno dimostrare di avere competenze e conoscenze pertinenti rispetto al ruolo che andranno a svolgere in azienda sia in termini di internazionalizzazione che di digitalizzazione, attestati da un'esperienza di supporto alle imprese di almeno due anni.

In fase di presentazione della domanda di contributo dovrà essere inviato il cv del TEM/DEM senior che affiancherà l'azienda.

CERTIFICAZIONI

Le certificazioni di prodotto ammesse ai fini del bando sono quelle necessarie per esportare in uno o più dei Paesi esteri target individuati nel progetto o quelle necessarie per sfruttare determinati canali commerciali. In entrambi i casi andrà adeguatamente motivata questa necessità che sarà oggetto di valutazione da parte del nucleo di valutazione.

MARCHI

Sono ammissibili solo costi per registrazione nuovo marchio per paese target, non sono ammesse spese per il rinnovo.



BANDO DIGITAL EXPORT – ANNO 2020

B2B

Il bando prevede nell'elenco delle spese ammissibili " quote di adesione ai vari servizi delle piattaforme fieristiche/convegnistiche digitali, realizzazione di spazi espositivi virtuali e incontri d'affari". In questa voce rientrano anche le quote di adesione alle piattaforme b2b e b2c.

Tali spese sono ammesse se finalizzate alla realizzazione di progetti di promozione sui mercati esteri, al rafforzamento della presenza all'estero dell'azienda e/o allo sviluppo di canali e strumenti di promozione all'estero.

Al fine del riconoscimento della spese le attività realizzate dovranno essere verificabili in relazione ai mercati target individuati nel progetto e dovranno essere forniti dati e statistiche puntuali delle attività svolte e dei benefici per l'azienda.

Sono ammessi **solo b2b con operatori esteri**.

DIGITAL MARKETING:

Le campagne di **google ads** sono potenzialmente finanziabili, tuttavia al fine del riconoscimento delle spese l'attività realizzata deve essere verificabile in relazione ai mercati target individuati nel progetto, devono essere forniti dati e statistiche puntuali dell'attività svolta e dei benefici per l'azienda.

Anche da un punto di vista economico/contabile fatture e pagamenti devono essere riconducibili al progetto.

Art. 12 comma 2 "Ai fini dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate all'impresa beneficiaria dovranno riportare una descrizione completa di beni e servizi acquisiti ed essere chiaramente riconducibili alle voci di costo del progetto approvato e le quietanze di pagamento dovranno riportare gli estremi della fattura".

Lo stesso vale per campagne **linkedin e Facebook**.

L'attività di **ottimizzazione SEO** sito web è potenzialmente ammissibile se finalizzata all'attuazione di un percorso di int.ne e rafforzamento della presenza aziendale sui mercati esteri e se indirizzata ai paesi target. In sede di rendicontazione occorre dare evidenza dell'attività svolta, fornire report dettagliati e specificare gli obiettivi conseguiti. Il sito e-commerce dovrà essere attivo entro la fine del progetto e dovrà essere tradotto nelle lingue dei paesi target individuati.

L'iscrizione /abbonamento ad un portale dedicato al settore di riferimento, specializzato in diffusione e pubblicità è ammissibile alla voce digital marketing se l'attività è finalizzata all'attuazione di un percorso di int.ne e rafforzamento della presenza aziendale sui mercati esteri e se indirizzata ai paesi target. Il portale dovrà necessariamente essere in lingua. In sede di presentazione andrà giustificata l'azione e la scelta del portale rispetto agli obiettivi che l'impresa intende conseguire.

In sede di rendicontazione occorre dare evidenza dell'attività svolta, fornire report dettagliati e specificare gli obiettivi conseguiti.

La realizzazione di **video aziendali** è ammissibile se l'attività è realizzata in lingua estera e se è coerente con i paesi target individuati.

In sede di rendicontazione occorre dare evidenza dell'attività svolta (link al video disponibile almeno sul sito aziendale e eventualmente su altri canali promozionali), fornire un report dell'azione e specificare gli obiettivi conseguiti. Fatture e pagamenti dovranno essere chiaramente riconducibili al progetto.

CONSULENZA

In fase presentazione della domanda di contributo dovranno essere allegati i **cv dei consulenti individuati** per le attività di formazione, assessment e TEM/DEM qualora previste tra le attività progettuali.

BANDO DIGITAL EXPORT – ANNO 2020

Tutte le consulenze dovranno essere comprovate in fase di rendicontazione allegando il contratto (o ordine di acquisto o lettera di incarico professionale) nel quale siano specificati durata, compenso, dettaglio delle attività oggetto dell'incarico e Cup.

Nel caso in cui il beneficiario affidi più azioni del progetto al medesimo fornitore, il contratto e la fattura devono esplicitare con chiarezza le singole prestazioni e i relativi costi.

Tutte le spese per consulenza dovranno essere ampiamente documentate all'interno della relazione tecnica finale.

Contratti di consulenza già in essere sono eleggibili se le descrizioni delle fatture sono coerenti con le finalità del progetto (inclusi i paesi target) e riportano una descrizione dettagliata dell'attività e dei costi. In sede di rendicontazione occorre dare evidenza dell'attività svolta, fornire report dettagliati e specificare gli obiettivi conseguiti.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, le fatture intestate all'impresa beneficiaria dovranno riportare una descrizione completa di beni e servizi acquisiti ed essere chiaramente riconducibili alle voci di costo del progetto approvato e le quietanze di pagamento dovranno riportare gli estremi della fattura".

DEFINIZIONE PMI

La definizione europea di piccola e media impresa distingue le imprese in associate, collegate e autonome. L'azienda che intende richiedere l'agevolazione deve individuare a quale di queste categorie appartiene per calcolare i propri dati e determinare se rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione europea.

Per quanto riguarda le imprese collegate, ai dati dell'impresa che intende richiedere l'agevolazione vanno aggiunti il 100 % dei dati dell'impresa collegata.

Due o più imprese sono collegate se esiste tra loro uno dei seguenti rapporti:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un'altra impresa;
- un contratto tra imprese o una disposizione nello statuto di un'impresa conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- un'impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

per maggiori informazioni si invita a consultare:

- il Decreto ministeriale 18 aprile 2005 <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg>
- la Guida dell'utente alla definizione di PMI <https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1>

IMPRESA IN DIFFICOLTA'

Le misure di emergenza rientranti nel quadro temporaneo risultano compatibili con il mercato unico in quanto volte a far superare lo stato di difficoltà indotto dalla pandemia.

Solo per le misure di emergenza è consentita l'erogazione di aiuti anche ad imprese in difficoltà che normalmente non potrebbero beneficiarne.

Tuttavia, essendo la sospensione dell'applicazione del divieto di concedere contributi ad imprese in difficoltà giustificata dal fatto che le difficoltà derivino dall'emergenza sanitaria, gli aiuti non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019.



BANDO DIGITAL EXPORT – ANNO 2020

Per impresa in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento generale di esenzione, un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze elencate:

- A) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- B) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- C) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- D) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- E) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: 1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e 2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.